

Ordinanza del Tribunale del 20 maggio 2019 — Phrenos e a./Commissione**(Causa T-715/18) ⁽¹⁾**

(«Appalti pubblici di servizi — Procedura di gara — Pianificazione, preparazione, promozione e realizzazione dell'evento "Giornate europee dello sviluppo" — Rigetto dell'offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell'appalto ad un altro partecipante — Annullamento della procedura di aggiudicazione di un appalto — Sopravvenuto venir meno dell'oggetto della controversia — Non luogo a statuire»)

(2019/C 246/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Phrenos SPRL (Mont-sur-Marchienne, Belgio), Akkanto (Watermael-Boitsfort, Belgio), Operational Management Solutions (Chaumont-Gistoux, Belgio) (rappresentanti: R. Jafferli e R. van Melsen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione della Commissione, del 27 novembre 2018, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio costituito dalle ricorrenti nell'ambito della gara d'appalto EuropeAid/1 39729/DH/SER/BE relativa alla pianificazione, alla preparazione, alla promozione e alla realizzazione dell'evento «Giornate europee dello sviluppo» per la direzione generale Cooperazione internazionale e sviluppo della Commissione europea e che ha aggiudicato l'appalto in esame a un altro partecipante.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento sommario, ad eccezione di quelle relative alla domanda d'intervento della Pomilio Blumm Srl nel procedimento sommario.
- 3) La Phrenos SPRL, la Akkanto, la Operational Management Solutions, la Commissione e la Pomilio Blumm sopporteranno le proprie spese relative alla domanda d'intervento della Pomilio Blumm nel procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 72 del 25.2.2019.

Ordinanza del Tribunale del 7 giugno 2019 — Telemark plus/EUIPO (Telemarkfest)**(Causa T-719/18) ⁽¹⁾**

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo Telemarkfest — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2019/C 246/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Telemark plus eV (Altusried, Germania) (rappresentante: S. Schenk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e M. Fischer, agenti)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 settembre 2018 (procedimento R 346/2018-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Telemarkfest come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.*
- 2) *La Telemark plus eV è condannata alle spese.*

(¹) GU C 44 del 4.2.2019.

Ordinanza del presidente del Tribunale dell'8 maggio 2019 — AlpaSuri/Commissione

(Causa T-254/19 R)

(«*Procedimento sommario — Importazione di alpaca — Domanda di provvedimenti provvisori — Insussistenza dell'urgenza*»)

(2019/C 246/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: AlpaSuri GbR Barbara Bruns & Wolfgang Stamp (Winsen, Germania) (rappresentante: U. Schrömbges, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers e B. Hofstötter, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta a ottenere la concessione di provvedimenti provvisori diretti ad autorizzare l'importazione di alpaca provenienti dal Canada nel territorio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
 - 2) *Le spese sono riservate.*
-